

COMUNE DI CAMBIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

STATUTO COMUNALE

Questo comune ha approvato il suo primo Statuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 15 ottobre 1991

Lo Statuto così approvato è stato poi modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

n. 29 del 14 luglio 1994

n. 48 del 24 novembre 1994

n. 38 del 27 giugno 2006

Il presente testo consolidato a seguito delle suddette modifiche è stato infine adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 17.12.2018

È stato pubblicato sul BUR n. 05 del 31.01.2019 e inviato al Ministero dell'Interno, al fine della sua pubblicazione nell'apposita raccolta con PEC - prot. del

INDICE

TITOLO I.....	5
PRINCIPI FONDAMENTALI.....	5
Articolo 1. Definizione	5
Articolo 2. Autonomia	5
Articolo 3. Finalità	5
Articolo 4. Sede.....	6
Articolo 5. Territorio.....	6
Articolo 6. Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore	6
Articolo 7. Albo pretorio.....	6
Articolo 8. Pari opportunità	7
Articolo 9. Assistenza, integrazione sociale e diritti delle fasce deboli- Coordinamento degli interventi socio sanitari	7
Articolo 10. Tutela dei dati personali	7
TITOLO II.....	8
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Sindaco - Giunta).....	8
Articolo 11. Organi del Comune	8
CAPO I.....	8
II CONSIGLIO COMUNALE.....	8
Articolo 12. Il Consiglio Comunale	8
Articolo 13. Presidenza	8
Articolo 14. Consiglieri Comunali	8
Articolo 15. Diritti dei Consiglieri	9
Articolo 16. Dimissioni e decadenza dei Consiglieri	10
Articolo 17. Sessioni del Consiglio.....	10
Articolo 18. Convocazione.....	10
Articolo 19. Documento Unico di Programmazione.....	11
Articolo 20. Deliberazioni.....	11
Articolo 21. Svolgimento delle sedute	11
Articolo 22. Votazioni	12
Articolo 23. Verbalizzazione delle sedute.....	12
Articolo 24. Registrazione audio e video del dibattito.....	12
Articolo 25. Esercizio della potestà regolamentare.....	12
Articolo 26. Gruppi Consiliari.....	13
Articolo 27. Commissioni Consiliari.....	13
CAPO II.....	14
LA GIUNTA COMUNALE	14
Articolo 28. Composizione, elezione e cessazione	14
Articolo 29. Competenza.....	14
Articolo 30. Funzionamento della Giunta	15
CAPO III	15
IL SINDACO.....	15
Articolo 31. Elezione.....	15
Articolo 32. Competenza.....	16

Articolo 33. Il Vice Sindaco.....	16
Articolo 34. Deleghe agli Assessori	16
Articolo 35. Dimissioni – rimozione – decadenza – impedimento permanente – decesso del Sindaco	16
Articolo 36. Mozione di sfiducia.....	17
TITOLO III.....	18
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.....	18
Articolo 37. Il Segretario Comunale	18
TITOLO IV	19
I SERVIZI	19
Articolo 38. Forme di gestione.....	19
TITOLO V.....	20
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONI E ASSOCIAZIONI	
INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA	20
Articolo 39. Principi	20
Articolo 40. Convenzioni - Unioni e associazioni intercomunali	20
Articolo 41. Accordi di programma	20
TITOLO VI.....	21
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI	21
CAPO I.....	21
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	21
Articolo 42. Partecipazione popolare	21
Articolo 43. Associazioni	21
CAPO II	21
ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE.....	21
Articolo 44. Partecipazione dei cittadini	21
Articolo 45. Riunioni ed assemblee	22
Articolo 46. Consultazioni	22
Articolo 47. Istanze, petizioni e proposte.....	23
Articolo 48. Cittadini dell'U.E. - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale	23
CAPO III.....	23
REFERENDUM.....	23
Articolo 49. Azione referendaria.....	23
Articolo 50. Disciplina del referendum.....	23
Articolo 51. Effetti del referendum	24
TITOLO VII.....	25
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.....	25
Articolo 52. Pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.....	25
Articolo 53. Svolgimento dell'attività amministrativa – accesso civico – amministrazione trasparente	25
Articolo 54. Statuto dei diritti del contribuente.....	25
TITOLO VIII.....	26
FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO	26

Articolo 55. Ordinamento finanziario e contabile.....	26
Articolo 56. Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione.....	26
Articolo 57. Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini	26
Articolo 58. Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio.....	26
Articolo 59. Omissione della deliberazione di dissesto	26
Articolo 60. Controlli interni.....	27
TITOLO IX.....	28
UFFICI E PERSONALE	28
CAPO I.....	28
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	28
Articolo 61. Criteri generali in materia di organizzazione.....	28
Articolo 62. Ordinamento degli uffici e dei servizi.....	28
Articolo 63. Organizzazione del personale	28
Articolo 64. Stato giuridico e trattamento economico del personale	29
Articolo 65. Incarichi esterni.....	29
CAPO II	29
RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI	29
Articolo 66. Responsabili degli uffici e dei servizi	29
Articolo 67. Ufficio di supporto agli organi di direzione politica.....	30
Articolo 68. Rappresentanza del Comune in giudizio.....	30
TITOLO X.....	31
DISPOSIZIONI FINALI.....	31
Articolo 69. Violazione delle norme regolamentari, delle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi	31
Articolo 70. Modifiche dello Statuto.....	31
Articolo 71. Abrogazioni.....	31
Articolo 72. Entrata in vigore.....	31

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1. Definizione

1. Il Comune di Cambiano è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Articolo 2. Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune esercita la propria autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico.
3. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei sessi, per il completo sviluppo della persona umana.
4. Il Comune:
 - a) è ente democratico fondato sui principi basilari ed europeistici della pace, dell'uguaglianza e della solidarietà tra i popoli e gli individui;
 - b) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo decentrato e solidale;
 - c) esercita un ruolo guida nell'organizzazione dei servizi di interesse generale o di pubblico interesse e nella gestione delle risorse economiche locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
 - d) ricerca e valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali.
5. In conformità ai principi fissati dalla Legge e del proprio Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza.

Articolo 3. Finalità

1. Il Comune nell'esercizio delle proprie competenze tutela e sviluppa le risorse naturali, ambientali, economiche e sociali presenti nel suo territorio per assicurare alla propria collettività la migliore qualità della vita, ispirandosi ai principi di libertà, di rispetto delle minoranze etniche e religiose e di rispetto dell'individuo.
2. Il Comune afferma la volontà di conservare e valorizzare la propria realtà socio-culturale, gli aspetti naturalistici e ambientali del proprio territorio e la propria autonomia decisionale.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.

4. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della Città Metropolitana, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.
5. L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
7. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
8. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali

Articolo 4. Sede

1. La sede del Comune è sita in Piazza Vittorio Veneto n. 9. Presso detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Per particolari motivi che non consentano l'uso della sala abituale o per ragioni di opportunità, sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Articolo 5. Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica con le risultanze dell'ultimo Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni.
2. Comprende parte della Frazione di Madonna della Scala e confina con i comuni di Pecetto Torinese, Pino Torinese, Chieri, Santena, Villastellone, Moncalieri, e Trofarello.

Articolo 6. Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore

1. Il Comune di Cambiano ha, come suo segno distintivo, lo stemma così formato: "Scudo con figura di cane bianco su campo rosso sormontato da corona e circondato da due rami", allegato al presente Statuto quale parte integrante e sostanziale.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma è autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Articolo 7. Albo pretorio

1. In apposita area individuata nel sito web istituzionale del Comune di Cambiano è istituito

- l'Albo pretorio informatico, che assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti aventi effetto di pubblicità legale.
2. La redazione e pubblicazione degli atti avvengono nel rispetto dei criteri di necessità, proporzionalità, pertinenza, non eccedenza, chiarezza e semplicità di linguaggio, accessibilità.
 3. E' assicurato il contemperamento del principio di trasparenza con quello della tutela della riservatezza.

Articolo 8. Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui alla normativa vigente;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
 - c) adotta tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla legislazione nazionale.

Articolo 9. Assistenza, integrazione sociale e diritti delle fasce deboli- Coordinamento degli interventi socio sanitari

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante i piani di zona e gli altri strumenti di programmazione socio-sanitaria previsti dal capo IV della legge numero 328 dell'8 novembre 2000 e s.m.i., dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle fasce deboli di popolazione con i servizi sociali, sanitari, educativi e le associazioni del terzo settore operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire un comitato di coordinamento del quale fanno parte i rappresentanti dell'Amministrazione e dei servizi medesimi.

Articolo 10. Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 n. 679.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)

Articolo 11. Organi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I
II CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 12. Il Consiglio Comunale

2. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità ed è organo di indirizzo e controllo politico – amministrativo.
3. Esercita le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. Definisce, per la durata del mandato, gli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, solidarietà e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa. I suoi atti devono contenere l'individuazione degli obiettivi, le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse nonché l'indicazione degli strumenti più idonei a realizzare gli obiettivi prestabiliti.
6. Il Consiglio, costituito in conformità della legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Articolo 13. Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco.
2. Chi presiede l'adunanza del Consiglio Comunale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
3. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e dell'attività del Consiglio.

Articolo 14. Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione,

non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune ripeterà dall'amministratore tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominato.
5. Il Consiglio nella prima seduta provvede alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi delle vigenti leggi.
6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è espressamente indicato, la surrogazione degli ineleggibili ovvero l'avvio del procedimento per la pronuncia della decadenza dei Consiglieri incompatibili.
7. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
8. Gli Assessori non componenti il Consiglio partecipano ai lavori di questo con facoltà di prendere la parola, senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni consiliari.

Articolo 15. Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto:
 - a) di ottenere dagli uffici e dalle istituzioni del Comune, dalle aziende e dagli Enti da questo dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità stabilite dal regolamento allo scopo di conciliare il pieno esercizio di tale diritto con la funzionalità degli uffici e dei servizi;
 - b) di esercitare l'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui la proposta di deliberazione è riservata ad altro titolare del diritto di iniziativa, nonché di proporre emendamenti, che dovranno essere posti in votazione nella medesima seduta o in altra immediatamente successiva, a seguito della espressione in ordine agli stessi dei pareri e delle attestazioni previste dalla legge;
 - c) di presentare interrogazioni e interpellanze alle quali il Sindaco o gli Assessori delegati devono dare risposta scritta o verbale in aula nella prima seduta utile del Consiglio Comunale dalla presentazione; le modalità di presentazione di tali atti e di comunicazione a tutti gli altri Consiglieri e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare;
 - d) di presentare mozioni e (1-interrogazioni);
 - e) di richiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità stabilite dalla legge, indicando le questioni di competenza del Consiglio che il Presidente del Consiglio deve inserire all'ordine del giorno;
 - f) di percepire le indennità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 16. Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.
2. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di cui fanno parte.
3. I Consiglieri che non intervengono a 3 sedute consiliari consecutive, senza darne comunicazione scritta, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati espressa per alzata di mano e per appello nominale. Il Sindaco, accertate le assenze maturate dal Consigliere interessato, senza comunicazione, provvede con atto scritto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/90, a notificare l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere entro 10 giorni dall'avvenuta notifica può produrre documenti probatori che giustificano il suo comportamento. Il Consiglio Comunale esamina e delibera dopo aver attentamente esaminato le cause di giustificazione presentate dal Consigliere Comunale.
4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per il soggetto surrogante.

Articolo 17. Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge per:
 - a) l'approvazione del rendiconto della gestione precedente;
 - b) la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del T.U. n. 267/2000;
 - c) l'approvazione del bilancio preventivo annuale;
 - d) eventuali modifiche dello Statuto.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo.

Articolo 18. Convocazione

1. Il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione.
2. Il Sindaco presiede la prima seduta che deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
3. La convocazione dei Consiglieri deve essere notificata dal Sindaco via PEC; dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Lo schema delle deliberazioni viene trasmesso via PEC ai Consiglieri,

almeno 48 ore prima del Consiglio.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco o il presidente della Città Metropolitana, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. L'avviso delle sessioni ordinarie dovrà essere recapitato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima e, per quelle straordinarie, almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nel computo dei giorni viene escluso il giorno di notifica.
6. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta e contemporaneamente deve essere depositato lo schema di delibera.

Articolo 19. Documento Unico di Programmazione

1. Il Comune ispira la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine la Giunta Comunale adotta e presenta al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e delibera il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

Articolo 20. Deliberazioni

1. La proposta della deliberazione spetta:
 - a) al Sindaco;
 - b) alla Giunta Comunale;
 - c) a ciascun Consigliere comunale;
2. Il Documento Unico di Programmazione (DUP), il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato, i regolamenti, i piani e i programmi generali e settoriali sono proposti al Consiglio dalla Giunta.

Articolo 21. Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su apprezzamenti discrezionali concernenti persone, sempre che la pubblicità possa recare lesione all'onorabilità della persona o possa influenzare la libera espressione di giudizi.
2. Il Consiglio è validamente riunito con l'intervento di:
 - almeno metà dei Consiglieri assegnati, per le sedute in prima convocazione;
 - 4 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione.
3. Nel presente Statuto, fatta salva diversa indicazione per "Componenti il Consiglio" si intendono il Sindaco e i Consiglieri Comunali; per "Consiglieri" i membri assegnati.

Articolo 22. Votazioni

1. Il Consiglio, di regola, delibera con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi di maggioranze qualificate previste dalla legge o dallo Statuto, e solo su argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve recare i pareri e le attestazioni previsti dalla legge.
 - a) i pareri sono allegati alle deliberazioni.
 - b) i pareri negativi, espressi da uno o più dei soggetti competenti al rilascio, non impediscono l'adozione della deliberazione, purché siano motivate le ragioni che inducono al contrario avviso il Consiglio, che si assume l'intera responsabilità dell'atto.
3. I Consiglieri devono astenersi nei casi previsti dalla legge ed in particolare dai casi previsti dall'art. 78, comma 2, TUEL.
4. Le votazioni delle proposte di deliberazioni sono palesi, rese per alzata di mano. Vengono assunte a scrutinio segreto le sole deliberazioni che comportano giudizi valutativi su persone.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche non leggibili o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. In caso di parità di voti, il Sindaco può ripetere la votazione nella stessa seduta o in seduta successiva.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
8. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge e dello Statuto, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto palese favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Articolo 23. Verbalizzazione delle sedute

1. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e ne redige il verbale, che sottoscrive insieme al Presidente.
2. Il processo verbale è redatto in forma sintetica, con l'indicazione delle dichiarazioni di voto; sono riportate le dichiarazioni che i Consiglieri Comunali richiedono espressamente siano messe a verbale e consegnate in forma scritta e i voti espressi nella discussione.
3. Ogni Consigliere ha diritto a richiedere che nel verbale siano indicati suoi particolari interventi, che devono essere consegnati, nella stessa seduta, in forma scritta, al Segretario Comunale entro la chiusura della seduta.

Articolo 24. Registrazione audio e video del dibattito

1. L'Amministrazione può disporre la registrazione audio o audio video del dibattito. Tali registrazioni sono allegate agli atti e conservate su supporto informatico che ne garantisca la provenienza, l'autenticità e l'integrità, secondo il dettato del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Articolo 25. Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare,

adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. Per la pubblicazione e l'entrata in vigore, trova applicazione l'articolo 52 del presente Statuto che disciplina la pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale.

Articolo 26. Gruppi Consiliari

1. Nell'ambito del Consiglio sono istituiti i Gruppi Consiliari, la cui disciplina è demandata al Regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
 - ciascun Consigliere appartiene ad un Gruppo, che è presieduto da un capogruppo;
 - si intendono costituiti, di norma, tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista salvo diversa designazione:
 - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;
 - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.
2. Ai Gruppi Consiliari sono assicurati spazi e risorse tecnico-organizzative che ne consentano l'espletamento delle funzioni.
3. Il regolamento prevede la conferenza dei Capigruppo e ne disciplina le attribuzioni.

Articolo 27. Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorre, speciali e di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
2. Il Regolamento del Consiglio Comunale ne disciplina la nomina, il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza.
3. Tutte le Commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione delle varie forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco, o l'Assessore competente, presiede le Commissioni.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro delegato dalla Commissione all'inizio di ogni riunione.
6. Le Commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con i maggiori campi di intervento del Comune.
7. Le Commissioni permanenti hanno come compiti principali l'esame preventivo degli atti di indirizzo e controllo politico – amministrativo del Consiglio, nonché lo svolgimento di attività conoscitiva sui temi di interesse comunale.
8. Le Commissioni speciali sono istituite principalmente per lo svolgimento di inchieste e indagini conoscitive di particolare rilievo su temi di interesse comunale.
9. Le Commissioni, nell'espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri. Esse, inoltre, possono:
 - provvedere alla consultazione dei soggetti interessati;
 - tenere udienze conoscitive chiedendo l'intervento di soggetti qualificati e dei candidati a rappresentare il Comune in Enti, aziende, istituzioni e società;
 - richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario, dei funzionari, dei rappresentanti del Comune in aziende, istituzioni e società, nonché dei concessionari dei servizi comunali qualora necessario;

- presentare relazioni, anche su richiesta del Sindaco o dei singoli Assessori;
 - rivolgere raccomandazioni al Consiglio Comunale.
10. Le Commissioni sono convocate dal Sindaco o dall'Assessore competente.
11. Le convocazioni devono essere trasmesse ai membri almeno tre giorni prima della riunione.
12. In caso di urgenza, la Commissione può essere convocata con un preavviso di 24 ore.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Articolo 28. Composizione, elezione e cessazione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 Assessori, scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale purché in possesso dei requisiti per essere eletti a Consiglieri Comunali.
2. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco che la convoca e la presiede entro 10 giorni dalla proclamazione.
3. Nella Giunta devono essere rappresentati entrambi i sessi, salva, motivata, impossibilità.
4. Gli Assessori non componenti il Consiglio partecipano ai lavori della Giunta con facoltà di prendere la parola, senza diritto di voto in relazione alle deliberazioni consiliari.
5. L'inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli Assessori esterni al Consiglio Comunale ed attestata nel verbale di comunicazione della composizione della Giunta, al Consiglio che esercita l'attività di controllo.
6. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della presentazione.
7. Le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione, revoca e decadenza degli Assessori e di cessazione della Giunta sono disciplinate dalla Legge.
8. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
9. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati d'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
10. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali, **in qualità di titolare di progetto (2)**, in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune per tutta la durata del mandato".

Articolo 29. Competenza

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi e dei programmi deliberati dal Consiglio.
2. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'articolo 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta se non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'articolo 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

- 4 È competenza della Giunta Comunale proclamare il lutto cittadino quando intende raccogliere la spontanea partecipazione dei cittadini e manifestare, in modo tangibile e solenne, ai famigliari del/della defunto/a, il cordoglio dell'intera popolazione per l'evento luttuoso.
- 5 La dichiarazione di lutto cittadino sarà resa nota mediante ordinanza sindacale.
- 6 L'attività deliberativa della Giunta si conforma al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili dei Servizi. Determina, inoltre, quali dovranno essere i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i Responsabili dei servizi nell'espletamento delle loro attività gestionali ed esecutive, stabilendo le finalità che si intendono perseguire ed i mezzi necessari

Articolo 30. Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è Collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che risulta a verbale, della Giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta risulta dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
3. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della metà dei componenti.
4. La Giunta può svolgere le proprie sedute avvalendosi della video conferenza o della teleconferenza/audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati. Ai fini del computo dei presenti, il Presidente verifica la sussistenza e la permanenza dei suddetti requisiti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario Comunale.
5. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge o dallo Statuto.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, con votazione palese e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III IL SINDACO

Articolo 31. Elezione

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'Ente spetta, nell'ordine, al Vice Sindaco e all'Assessore più anziano di età, o ad altri Assessori e Consiglieri o delegati dal Sindaco.

Articolo 32. Competenza

1. Il Sindaco, quale organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, anche in giudizio, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Esercita altresì tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, anche adottando i provvedimenti occorrenti nelle materie indicate dall'articolo 50, commi 4, 5, 6, 7 e 7 bis, D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, esercita le funzioni attribuitegli, sovrintendendo all'attività svolta dai funzionari preposti e adottando direttamente ordinanze contingibili e urgenti nelle materie indicate dall'articolo 54, commi 4 e 4 bis, D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
3. Il Sindaco, in particolare:
 - può delegare l'esercizio di funzioni agli Assessori;
 - può assegnare una o più deleghe specifiche a uno o più Consiglieri Comunali;
 - nomina il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi;
 - provvede alla designazione, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, che si identificano con gli ultimi espressi qualora il Consiglio neo-insediato non sia intervenuto in tempo utile con una nuova determinazione;
 - adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge o dai regolamenti alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi.

Articolo 33. Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, nonché in caso di dimissioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età o altro Assessore nominato dal Sindaco.

Articolo 34. Deleghe agli Assessori

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, particolari e specifiche attribuzioni che attengono a specifici progetti. In tal caso gli Assessori possono adottare atti e provvedimenti aventi rilevanza esterna.
2. Gli Assessori relazionano nella Giunta e nel Consiglio sulle proposte di deliberazioni concernenti le attribuzioni loro delegate.

Articolo 35. Dimissioni – rimozione – decadenza – impedimento permanente – decesso del Sindaco

1. La decadenza, l'impedimento permanente, la rimozione o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. La Giunta e il Consiglio Comunale restano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e

del nuovo Sindaco.

3. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione nominata dalla Giunta composta da tre persone estranee al Consiglio, esperte in ordine allo specifico motivo dell'impedimento. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede in accordo con i gruppi consiliari.
4. La Commissione di cui al comma 3 trasmette alla Giunta, entro il termine di 30 giorni dalla nomina, una relazione sulle ragioni dell'impedimento.
5. La Giunta sottopone la relazione al Consiglio Comunale entro 10 giorni dal ricevimento. La pronuncia di impedimento permanente da parte del Consiglio riunito in seduta pubblica determina lo scioglimento del Consiglio e la decadenza della Giunta.
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

Articolo 36. Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla data di presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 37. Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente secondo le modalità e per il periodo stabiliti dalla legge.
2. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
3. L'Ente può convenzionarsi con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio di segreteria.
4. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, nonché, tutte le attribuzioni previste dalla legge e dall'ordinamento dell'Ente.
5. Il Segretario informa il Sindaco sulla sua attività, sovrintende e coordina l'attività dei funzionari, con poteri di sostituzione in caso di inerzia degli stessi.
6. Il Segretario dirime i conflitti di competenza che possono eventualmente insorgere tra gli uffici e separatamente, fra i funzionari responsabili nei confronti dei quali ha il compito di proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.
7. Il Segretario roga nell'esclusivo interesse del Comune gli atti e i contratti indicati dalla legge.
8. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

TITOLO IV

I SERVIZI

Articolo 38. Forme di gestione

1. Il Comune gestisce le proprie reti di servizio, l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e la eventuale gestione in economia dei servizi privi di rilevanza economica, ispirandosi alla normativa comunitaria e nazionale di settore, avendo cura di mantenere l'equilibrio finanziario delle gestioni e il massimo livello di efficienza a favore dei cittadini.

TITOLO V

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE UNIONI E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA

Articolo 39. Principi

1. Al fine di assicurare nel modo più efficiente ed efficace lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il Comune impronta la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con gli altri Enti Pubblici, secondo le forme previste dalla legge e con le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Articolo 40. Convenzioni - Unioni e associazioni intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Città metropolitana.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Articolo 41. Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province/Città Metropolitane e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 42. Partecipazione popolare

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Articolo 43. Associazioni

1. Il Comune valorizza le libere Associazioni, anche se non personificate, diverse dai partiti politici, nonché le organizzazioni di volontariato, assicurandone la partecipazione attiva alla propria azione, garantendone l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi e, eventualmente, contribuendo alle loro esigenze funzionali. Tutela, in particolare, le Associazioni Pro Loco, quali Associazioni riconosciute ai sensi della legislazione regionale, in quanto aventi finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche dei luoghi su cui insistono.
2. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui all'articolo precedente, le Associazioni che operano sul territorio. Vengono registrate automaticamente le Associazioni che hanno già ottenuto contributi dall'Ente purché sia rimasto invariato il fine statutario.
3. Viene istituito un Albo secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. Il Regolamento può prevedere criteri e modalità per la concessione di contributi e sovvenzioni alle Associazioni ed organizzazioni al fine di agevolare il perseguimento dei loro scopi istituzionali.

CAPO II

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE

Articolo 44. Partecipazione dei cittadini

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi

gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 45. Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Articolo 46. Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono deliberare di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Articolo 47. Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della deliberazione è trasmessa, entro 30 giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.
3. Le proposte devono essere sottoscritte almeno dal 5% degli elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Articolo 48. Cittadini dell'U.E. - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale

Il Comune di Cambiano promuove la partecipazione dei cittadini all'Unione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO III REFERENDUM

Articolo 49. Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale, attraverso la raccolta firme;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali Amministrative, Politiche ed Europee.

Articolo 50. Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;

- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Articolo 51. Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO VII

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Articolo 52. Pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale

1. È istituito l'albo pretorio on-line a cui si accede dal sito istituzionale www.comune.cambiano.to.it, la pubblicazione su questo albo ha l'effetto di pubblicità legale.
2. Tutti gli atti sono pubblicati, in assenza di diversa prescrizione di legge, per quindici giorni consecutivi.
3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dall'organo competente, sono pubblicati sull'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico nei consueti luoghi di affissione.

Articolo 53. Svolgimento dell'attività amministrativa – accesso civico – amministrazione trasparente

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Città Metropolitana.
4. Il sito istituzionale del Comune: www.comune.cambiano.to.it ha una sezione denominata "Amministrazione Trasparente", all'interno della quale sono inserite tutte le istruzioni utili al fine dell'esercizio del diritto di accesso civico, con particolare riferimento ai responsabili dei procedimenti e ai loro sostituti.

Articolo 54. Statuto dei diritti del contribuente

1. Nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa in materia tributaria devono contenere tutte le informazioni per il contribuente ed in particolar modo una chiara motivazione e l'indicazione di tutti i diritti del contribuente, comprese la remissione in termini, la tutela dell'affidamento e della buona fede e l'esercizio del potere di interpello del contribuente.

TITOLO VIII

FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Articolo 55. Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito Regolamento disciplina la Contabilità Comunale, in conformità a quanto prescritto con l'articolo 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Articolo 56. Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il Regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo 55, prevede, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine è invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
4. L'organo di revisione vigila affinché le politiche del personale siano improntate all'economicità dei provvedimenti e al contenimento della spesa.

Articolo 57. Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, andrà avviata la procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 58. Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'articolo 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio del procedimento di cui al precedente articolo.

Articolo 59. Omissione della deliberazione di dissesto

1. Qualora dalle deliberazioni dell'Ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte risulti l'eventuale condizione di dissesto, andrà avviata la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'Ente, ai sensi dell'articolo 141 del T.U. 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 60. Controlli interni

1. 1. Ai sensi degli articoli 147 e seguenti del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:
 - *Controllo di regolarità amministrativa e contabile*
 - *Controllo strategico*
 - *Controlli sulle società partecipate non quotate*
 - *Controllo sugli equilibri finanziari*
2. Il regolamento comunale sui controlli interni disciplina le modalità di esercizio degli stessi.

TITOLO IX

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Articolo 61. Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 62. Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Articolo 63. Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Articolo 64. Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 65. Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Articolo 66. Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2. Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario di cui all'articolo 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono attribuiti ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai Regolamenti Comunali:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di

- competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'articolo 50, comma 5 e all'articolo 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune;
 - n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di «messo comunale» autorizzato a notificare gli atti del Comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato, debitamente formati.
4. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
 5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il Responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al Segretario Comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Articolo 67. Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una Pubblica Amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, a detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Articolo 68. Rappresentanza del Comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla giunta comunale, il Comune si costituisce mediante il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, o suo delegato.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69. Violazione delle norme regolamentari, delle ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e di quelle dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 70. Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

Articolo 71. Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei Regolamenti Comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

Articolo 72. Entrata in vigore

1. Il presente Statuto:
 - pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione;
 - pubblicato sull'Albo Pretorio on-line del Comune per 30 giorni consecutivi;
 - inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti;

entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line del Comune.

Viene, inoltre, pubblicato, in forma permanente, sul sito del Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali – Affari Generali.

NOTE:

(1) - Art. 15 comma 1 lettera d) viene eliminata la parola “interrogazioni” perché una ripetizione del punto c);

(2) - Art. 28 comma 10 viene così riformulato “I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionali, **in qualità di titolare di progetto**, in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune per tutta la durata del mandato”.

ALLEGATO- Bozzetto dello stemma

